

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
394/2015/R/EEL**

**ORIENTAMENTI PER LA DISCIPLINA DEL DISPACCIAMENTO
APPLICABILE ALLA INTERCONNESSIONE ITALIA-MALTA E ALLE
ALTRE RETI DI INTERCONNESSIONE SENZA CONTROLLO DEGLI
SCAMBI PROGRAMMATI**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

30 luglio 2015

Premessa

Con il presente documento per la consultazione l'Autorità vuole raccogliere il parere degli operatori interessati in merito alla eventuale revisione delle attuali disposizioni relative alla disciplina del dispacciamento applicabile all'interconnessione Italia – Malta ai sensi del procedimento avviato con la deliberazione 29 maggio 2015, 249/2015/R/eel.

Inoltre, nell'ambito del medesimo procedimento, l'Autorità intende effettuare una ricognizione delle altre reti di interconnessione con l'estero attualmente in esercizio per le quali non viene attuato il controllo degli scambi programmati al fine di valutare la possibilità anche per quest'ultime di modificare la disciplina del dispacciamento oggi applicata.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire al Dipartimento per la Regolazione dell'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il 30 settembre 2015.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità.

In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Dipartimento per la Regolazione
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
Tel. 06 - 69791427
Fax. 06 - 69791444
e-mail: regolazione@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

SOMMARIO

1. CONTESTO REGOLATORIO E RAGIONI DELL'INTERVENTO	4
1.1 INTERCONNESSIONE ITALIA – MALTA	4
1.2 IL CONTROLLO DEGLI SCAMBI PROGRAMMATI	5
1.3 DISCIPLINA APPLICATA AI PUNTI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE APPARTENENTI A RETI PER LE QUALI SI APPLICA IL CONTROLLO DEGLI SCAMBI PROGRAMMATI.....	6
1.4 DISCIPLINA APPLICATA AI PUNTI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE APPARTENENTI A RETI PER LE QUALI NON SI APPLICA IL CONTROLLO DEGLI SCAMBI PROGRAMMATI.....	6
2. ATTUALI MODALITÀ DI GESTIONE DELL'INTERCONNESSIONE CON MALTA E ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ	7
2.1 ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ	8
3. ULTERIORI INTERCONNESSIONI PER LE QUALI NON È ATTUATO IL CONTROLLO DEGLI SCAMBI PROGRAMMATI.....	9
3.1 ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ	9

1. Contesto regolatorio e ragioni dell'intervento

Con la deliberazione 29 maggio 2015, 249/2015/R/eel l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all'adozione di eventuali disposizioni relative alla disciplina del dispacciamento applicabile all'interconnessione Italia-Malta.

Tale nuova interconnessione del sistema italiano con uno Stato estero è stata messa in esercizio nello scorso mese di marzo e presenta caratteristiche del tutto peculiari che hanno spinto l'Autorità a valutare l'opportunità di individuare una regolazione del dispacciamento specifica: si tratta infatti di una interconnessione di potenza rilevante, in particolar modo se valutata nel contesto della rete siciliana a cui è connessa, e che verrà gestita ad uso esclusivo del gestore integrato maltese che ne ha finanziato la realizzazione. Per le specifiche caratteristiche del sistema maltese l'interconnessione verrà gestita al di fuori del controllo degli scambi programmati, fattispecie per la quale è attualmente prevista una regolazione semplificata del dispacciamento.

Con la medesima deliberazione 249/2015/R/eel, l'Autorità ha inoltre richiesto a Terna l'invio di una lista di tutte le interconnessioni con l'estero attualmente in esercizio che vengono gestite senza il controllo degli scambi programmati al fine di favorire un riordino complessivo delle disposizioni in materia. Il presente documento per la consultazione si inquadra in tale contesto.

1.1 Interconnessione Italia – Malta

Ai sensi dell'articolo 44 della direttiva 2009/72, la Repubblica di Malta (nel seguito: Malta) non è tenuta all'applicazione delle norme relative all'unbundling (articolo 9), alla separazione dei gestori del sistema di distribuzione (articolo 26) all'obbligo di accesso di terzi (articolo 32) e all'apertura del mercato (articolo 33).

Alla luce di tali esenzioni, l'interconnessione Italia – Malta è stata realizzata e verrà esercitata da Enemalta che è l'unico soggetto titolato ad utilizzarne la relativa capacità di trasporto.

Malta, attraverso la stazione elettrica di Maghtab, è connessa alla RTN per il tramite di una linea a 220 kV il cui punto di consegna si trova nella stazione elettrica di Ragusa.

In base a quanto comunicato da Terna all'Autorità con la lettera 28 gennaio 2015, la linea Italia-Malta dovrebbe essere utilizzata, almeno per i primi anni successivi alla messa in esercizio, prevalentemente in esportazione verso Malta (per una potenza media prevista di circa 100-140 MW per il 2015 e di 40 MW nel 2016) anche se non è escluso che l'interconnessione possa essere usata in importazione verso l'Italia anche di energia prodotta da impianti eolici.

I sistemi elettrici italiano e maltese sono stati sincronizzati a partire dal 24 marzo 2015 e, dal giorno di flusso 1 aprile, viene effettuata la programmazione sul mercato italiano della capacità di trasporto associata alla linea.

La gestione dei flussi di energia in importazione/esportazione per mezzo della nuova interconnessione impatta sulle attività di pianificazione e gestione operativa della rete da parte di Terna, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico siciliano.

L'impossibilità da parte del sistema maltese di operare la regolazione frequenza/potenza impone che sia il sistema italiano a fornire adeguati margini di riserva e volumi di energia di bilanciamento al fine di garantire la continuità dell'esercizio dell'interconnessione così come avviene per gli altri carichi – ubicati sul territorio nazionale – e connessi alla rete siciliana, l'interconnessione viene pertanto gestita senza controllo degli scambi programmati ai sensi della normativa vigente.

1.2 Il controllo degli scambi programmati

L'allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06), definisce le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 79/99.

In particolare la deliberazione 111/06 definisce *il controllo degli scambi programmati come l'insieme delle azioni di Terna, anche in cooperazione con altri gestori esteri di reti elettriche, per il controllo degli scambi di energia elettrica tra i sistemi elettrici interconnessi al sistema elettrico nazionale.*

Pertanto le reti di interconnessione per le quali si attua tale controllo sono quelle per le quali i gestori di rete interconnessi si adoperano (attraverso la regolazione frequenza/potenza) a mantenere lo scambio di energia elettrica ai valori concordati e si rendono responsabili reciprocamente degli eventuali scostamenti.

Nei casi in cui tale controllo non viene attuato non si realizza la responsabilizzazione reciproca dei gestori come sopra descritta; in particolare nel caso di un flusso di esportazione verso un'altra rete è il solo gestore del sistema “cedente” ad assicurare i necessari margini di riserva e le risorse di bilanciamento necessarie ad assicurare il prelievo del sistema “ricevente”, così come avviene per ogni unità di consumo connessa alla rete del gestore.

La trattazione seguente analizza la disciplina del dispacciamento applicata ai punti di importazione e di esportazione, distinguendo il caso di punti appartenenti a reti a cui si

applica il controllo degli scambi o meno, evidenziando in particolare due aspetti che si ritengono di primaria importanza con riferimento al presente procedimento: le modalità di attribuzione dei costi di sbilanciamento e dei costi di riserva.

1.3 Disciplina applicata ai punti di importazione ed esportazione appartenenti a reti per le quali si applica il controllo degli scambi programmati

Sbilanciamenti

Ai sensi della deliberazione 111/06, nel caso in cui una linea di interconnessione venga gestita con il controllo degli scambi programmati, ciascun punto di dispacciamento:

- a) di importazione e di esportazione è soggetto alla disciplina degli sbilanciamenti secondo la logica del *dual pricing* (articolo 40.1 della deliberazione 111/06);

Tale disposizione consente la massima responsabilizzazione dell'utente del dispacciamento titolare delle unità (virtuali) di importazione ed esportazione in merito alla propria programmazione dell'energia importata ed esportata e consente di trasferire correttamente il costo sostenuto dal gestore di rete per garantire lo scambio programmato alla frontiera a fronte di eventuali scostamenti tra gli impegni assunti dall'utente e l'effettiva importazione/esportazione ad esso attribuibile.

Oneri di riserva (corrispettivo uplift)

A differenza dei punti di dispacciamento relativi alle unità di consumo, i punti di dispacciamento di esportazione (a cui corrispondono unità di consumo virtuali o UCV) non sono soggetti al pagamento dei corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato dei servizi di dispacciamento (articolo 44.3 della deliberazione 111/06). Tale disposizione deriva da una prassi regolatoria comune alla maggior parte dei sistemi europei interconnessi volta a favorire gli scambi commerciali e a non gravare l'energia importata con una doppia imposizione di tali oneri.“

1.4 Disciplina applicata ai punti di importazione ed esportazione appartenenti a reti per le quali non si applica il controllo degli scambi programmati

Come detto, nel caso nel quale non sia attuato il controllo degli scambi programmati, uno dei due sistemi interconnessi provvede a fornire all'altro le risorse per la riserva e il bilanciamento al fine di garantire la continuità dell'esercizio dell'interconnessione.

In questo caso, la disciplina prevista dalla deliberazione 111/06 risulta essere semplificata rispetto alla disciplina generale in vigore.

In particolare, sulla base della disciplina vigente, ciascun punto di dispacciamento di importazione e ciascun punto di dispacciamento di esportazione non è soggetto alla disciplina degli sbilanciamenti, nel senso che per questa tipologia di punti di dispacciamento il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel corrispondente periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento (articolo 40, comma 4 della deliberazione 111/06).

L'attuale disciplina non permette quindi di responsabilizzare il titolare del punto di dispacciamento di importazione o di esportazione in merito al rispetto dei programmi di prelievo/immissione risultanti in esito ai mercati dell'energia.

Inoltre, l'attuale disciplina del dispacciamento non prevede neppure la possibilità di attribuire al punto di dispacciamento di importazione e al punto di dispacciamento di esportazione quota parte dei costi sostenuti da Terna per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento e, in particolare, per l'approvvigionamento dei margini di riserva necessari a garantire l'esercizio dell'interconnessione. Tale assetto risulta meno giustificabile rispetto al caso delle reti per le quali si applica il controllo degli scambi in quanto nella maggior parte dei casi non si ha una reciprocità tra i due sistemi interconnessi e di fatto in tali casi è sempre un unico sistema a sostenere i costi di riserva a beneficio dell'altro.

La configurazione descritta risulta particolarmente penalizzante per il sistema che fornisce le risorse di riserva e bilanciamento nel caso in cui il sistema "beneficiario" utilizzi il sistema a monte solo per far transitare energia elettrica importata da un paese terzo in quanto il sistema transitato non realizza alcun aumento del welfare né di consumatori né di produttori a fronte di un costo netto di dispacciamento.

Q1. Si ritiene condivisibile l'ipotesi semplificata volta a limitare la trattazione ai soli costi di riserva e sbilanciamento?

2. Attuali modalità di gestione dell'interconnessione con Malta e orientamenti dell'Autorità

Dal punto di vista commerciale, ai sensi dell'accordo tra Terna e Enemalta, l'interconnessione è utilizzata da Enemalta (o da un soggetto da questa delegato) attraverso la stipula di un contratto di dispacciamento in immissione e un contratto di

dispacciamento in prelievo per l'utilizzo della capacità di interconnessione a cui sono attribuiti un'unità di consumo virtuale (UCV) e un'unità di produzione virtuale (UPV).

I quantitativi massimi (margini) relativi alle offerte di acquisto/vendita corrispondono al valore della NTC dell'interconnessione.

Per quanto riguarda la regolazione economica, sulla base della corrente disciplina del dispacciamento e dell'accordo tra Terna e Enemalta per la gestione commerciale dell'interconnessione:

- a) il titolare della UCV (UPV) Malta è abilitato a commercializzare energia elettrica nell'ambito:
 - i. dei mercati organizzati del giorno prima e infra giornaliero gestiti da GME. Le offerte di acquisto (vendita) sono valorizzate al prezzo della zona virtuale Malta
 - ii. della contrattazione bilaterale con obbligo di registrazione della consegna fisica sulla piattaforma PCE gestita da GME;
- b) gli sbilanciamenti sono valorizzati ai sensi della disciplina sopra richiamata, vale a dire al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel corrispondente periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.
- c) i corrispettivi di dispacciamento non trovano applicazione.

2.1 Orientamenti dell'Autorità

Con particolare riferimento all'interconnessione Italia – Malta, sulla base delle motivazioni descritte nei precedenti paragrafi, l'Autorità ritiene opportuno rivedere l'attuale disciplina del dispacciamento e ritiene si possa adottare una regolazione che consente la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi contabilizzati sulle UPV e UCV maltese secondo quanto previsto per le unità non abilitate (articolo 40.3 della deliberazione 111/06). Tale regolazione permetterebbe infatti di attribuire correttamente i costi sostenuti da Terna per bilanciare la rete maltese a fronte di una programmazione non corretta dei prelievi o delle immissioni da parte del relativo utente del dispacciamento.

Con riferimento ai prelievi contabilizzati sulla UCV Malta si ritiene debba essere applicato il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai corrispettivi unitario di cui all'articolo 44, comma 44.1, lettere a) e b) della deliberazione 111/06). Tali componenti infatti riflettono con buona approssimazione i costi sostenuti da Terna per l'approvvigionamento dei margini di riserva necessari alla gestione in sicurezza del sistema, per quanto sopra detto si ritiene corretto che tali costi siano attribuiti anche al sistema maltese, per il tramite del proprio utente del dispacciamento.

Q2. Si ritiene condivisibile l'opportunità di rivedere la disciplina sull'interconnessione Italia – Malta sulla base delle proposte sopra indicate? Se no, per quali ragioni?

Q3. Si ritiene debbano essere applicati ulteriori / differenti corrispettivi rispetto a quelli proposti? Per quali ragioni?

3. Ulteriori interconnessioni per le quali non è attuato il controllo degli scambi programmati

Terna, ai sensi della deliberazione 249/2015/R/eel, ha comunicato all'Autorità il seguente elenco di linee di interconnessione attualmente in esercizio per le quali non è attuato il controllo degli scambi programmati:

- a) Interconnessione Italia – Malta, in particolare:
 - Collegamento (AC) tra la Sicilia e la stazione elettrica di Maghtab;
- b) Interconnessioni Italia – Francia, in particolare:
 - Collegamento SARCO (AC) tra la Sardegna e la Corsica;
 - Collegamento SACOI (DC) tra la Sardegna, la Corsica (con spillamento nella stazione elettrica di Lucciana) e il continente;
 - linea extramaglia non facente parte della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) funzionale al collegamento in antenna di un impianto di generazione posto in territorio francese;
- c) Interconnessione Italia – San Marino;
- d) Interconnessione Italia – Città del Vaticano;
- e) Interconnessioni Italia – Slovenia, in particolare:
 - due linee extramaglia (AC, media tensione) Vertoiba – Gorizia e Sezana – Opicina, non facenti parti della RTN funzionali alla fornitura di energia elettrica ad alcune località poste sul territorio italiano.

3.1 Orientamenti dell'Autorità

L'Autorità ritiene opportuno tendere ad una uniforme applicazione della disciplina del dispacciamento a tutte le reti di interconnessione per le quali non è attuato il controllo degli scambi programmati al fine di una corretta attribuzione di costi e responsabilità.

Appare evidente dall'elenco fornito da Terna che l'insieme di interconnessioni è estremamente eterogeneo per dimensioni, per tipologia (AC, DC, alta, media tensione ...), per flusso commerciale prevalente (importazione, esportazione). Tuttavia, come

primo orientamento, l’Autorità ritiene possibile perseguire una regolazione analoga a quella proposta per il caso maltese.

In particolare si ritiene opportuno raccogliere le opinioni degli operatori in merito all’applicazione della componente “riserva” del corrispettivo uplift - articolo 44, comma 44.1, lettere a) e b) della deliberazione 111/06 - a tutti i prelievi attribuiti alle UCV corrispondenti; con riferimento alla valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi proposta per il caso maltese si ritiene possa essere adottata per tutte le UPV e le UCV.

Con riferimento alle interconnessioni con la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano va in particolare ricordato come il Decreto ministeriale 16 gennaio 2015¹ riconosca:

- a) il rinnovo della riserva di capacità di trasporto di energia elettrica sulle interconnessioni dell’Italia con l’estero a favore della Repubblica di San Marino per dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2011, per una capacità massima di 54 MW e comunque in misura strettamente necessaria a soddisfare i consumi della Repubblica;
- b) a favore dello Stato della Città del Vaticano, per dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2015, una riserva di 45 MW della capacità di transito sulle interconnessioni dell’Italia con l’estero, rilevando altresì che ulteriori iniziative per il miglioramento dell’efficienza energetica da adottare nei prossimi anni potranno consentire eventuali adeguamenti della suddetta riserva di capacità;

Tale disposizione comporta che il programma di prelievo delle UCV delle due interconnessioni su menzionate sia in ciascuna ora uguale e contrario al programma di immissione corrispondente al regime speciale concesso dal decreto. Si ritiene pertanto che, fino a quando rimarranno in vigore le disposizioni su menzionate, non sia possibile attribuire costi di sbilanciamento alle unità in questione in quanto la loro programmazione appare vincolata ad una disposizione normativa.

Q4. Si ritiene condivisibile operare una revisione complessiva della disciplina del dispacciamento applicabile alle interconnessioni per le quali non è attuato il controllo degli scambi programmati?

Q5. Si ritengono condivisibili i primi orientamenti dell’Autorità in materia?

¹ Criteri e modalità per le importazioni e le esportazioni di energia elettrica per l’anno 2015